

**INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001.**

(C.D. WHISTLEBLOWER)

Le segnalazioni, contenenti all'interno le generalità del segnalante e riportanti tutte le circostanze riferite al presunto illecito, dovranno pervenire per la consegna a mano o tramite servizio postale - al fine di usufruire della garanzia della riservatezza ed in vista della protocollazione- inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento con sopra da dicitura "Dati identificativi segnalante"; la seconda con la segnalazione, con sopra la dicitura "Segnalazione", in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura:

**"AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AGENZIA", - RISERVATA -
NON APRIRE.**

L'ufficio Protocollo ricevente dell'Agenzia provvederà alla protocollazione del plico senza procedere alla sua apertura, al pari di quanto avviene per le procedure negoziali, apponendo l'etichetta col numero di protocollo solo sulla busta ricevuta recapitandola tempestivamente al RPC.

Ricevuta la busta secondo le modalità descritte ai precedenti punti, il RPC procederà alla sua apertura alla presenza di due testimoni i quali, informati di ogni dovere di segretezza su quanto contenuto nella busta ricevuta, apporranno col RPC la propria firma sul materiale lì contenuto. La violazione del dovere di segretezza, contenuto nel presente PTPC, comporterà responsabilità disciplinare e quindi l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

Il RPC, a tutela dell'anonimato, procederà ad assegnare codici identificativi univoci e segreti al segnalante ed alla segnalazione, provvedendo ad attivare ogni procedura necessaria per informare le diverse autorità competenti ad intervenire utilizzando esclusivamente i suddetti codici nei limiti e nelle condizioni di legge.

In caso a seguito di segnalazione, o comunque come conseguenza riconducibile agli effetti della segnalazione, si verificassero eventuali misure discriminatorie a carico del segnalante, quest'ultimo potrà (§ B.12.2 dell'Allegato 1 del PNA):

1. comunicarlo al RPC, perché questo valuti di segnalarlo:
 - al dirigente sovraordinato al segnalante;
 - all'UPD;

- all'Area Affari Generali per un eventuale avvio del contenzioso;
 - all'Ispettorato della Funzione Pubblica;
2. comunicarlo alle Organizzazioni sindacali;
 3. segnalarlo al Comitato Unico di Garanzia (CUG);
 4. agire in giudizio.